



## COMUNE DI COMUNANZA

Piazza IV Novembre, 2 – 63087 – Provincia AP - Tel. 0736/843821 – 843822: Fax 0736/843835  
E-mail : [comunecomunanza@libero.it](mailto:comunecomunanza@libero.it) [sindaco.comunanza@libero.it](mailto:sindaco.comunanza@libero.it)

### UFFICIO DEL SINDACO

Prot. 5283 del 06/07/2018

**Ordinanza n. 183/2018**

Oggetto : **DEROGA ALLA VIGENTE DISCIPLINA IN MATERIA DI INQUINAMENTO ACUSTICO IN OCCASIONE DELLA “MANIFESTAZIONE MAZZUMAJA 2018” PREVISTA NELLE GIORNATE DEL 06/07/08 LUGLIO 2018 .**

#### **IL SINDACO**

Vista l'istanza del Sig. MESCHINI Matteo, residente a Comunanza (AP) in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Culturale “La Mazzumaja” P.IVA 01975330448 con sede in Piazza Garibaldi n. 5 di Comunanza, agli atti in data 08/06/2018 Prot. n. 4441, tendente allo svolgimento della manifestazione “Mazzumaja 2018”;

Rilevato che la manifestazione si svolgerà nell'area Parco della Rimembranza ed Area ex Festa dell'Unità dal pomeriggio dei giorni 06-07-08 Luglio 2018, alle ore 5,00 della mattina del giorno successivo, come da citate richieste;

Vista la relazione di valutazione previsionale d'impatto acustico inserita all'interno del Piano di Sicurezza ed Evacuazione prot. 5193 del 04/07/2018 , presentata dal tecnico competente in acustica, Ing. Luigi Balloni di Grottammare, iscritto all'albo degli Ingegneri della provincia di Ascoli Piceno al n.1541 ;

Preso atto inoltre che il succitato legale rappresentante dell'Associazione Culturale “La Mazzumaja”, valutato il tipo e l'entità della suddetta manifestazione e consapevole di non essere in grado di rispettare gli orari ed i limiti di rumore stabiliti dalle normative in vigore, inoltra “domanda di deroga speciale per manifestazioni a carattere temporaneo che non rispettano gli orari e/o i valori limite fissati dal Regolamento Comunale”, presentata in data 06/07/2018 , giusto Scheda Tipo B2” allegata al citato Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (L.447/95-L.R.28/01-DGR n.896/03), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17/09/08;

Visto quanto rilevato nella relazione previsionale d'impatto acustico inserita all'interno del Piano di Sicurezza ed Evacuazione prot. 5193 del 04/07/2018 “ *Relativamente agli eventi musicali che si terranno nel Parco della Rimembranza nei giorni 6/7/8 luglio 2018 dalle ore 18:00 alle ore 05:00 si DICHIARA che , in base alle misure acustiche effettuate e all'analisi previsionale prodotta , il livello equivalente di pressione sonora misurato ad un metro dalla facciata dei recettori sensibili più vicini all'area in oggetto , NON rispettano i limiti acustici previsti dal regolamento acustico comunale di Comunanza e indicati nel DPCM 14.11.1997 e dalla deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 17/09/2008. Per tale motivo , per la manifestazione in oggetto , dovrà essere richiesta una deroga al comune tramite la compilazione dell'apposito modulo B2 allegato al piano di zonizzazione acustico comunale*”.

Considerate le finalità dell'iniziativa, con il tentativo di coinvolgere i giovani, i turisti, i cittadini residenti e le attività commerciali del paese, in una manifestazione che tramite intrattenimenti, giochi, valorizzazione culturale, riscoperta dei piatti della tradizione e concerti, tende a costituire un'attrattiva e richiamo per l'intero territorio comunale e non solo;

Evidenziata quindi l'eccezionalità dell'evento e la conseguente necessità di provvedere in merito disponendo le opportune deroghe alla vigente disciplina in materia di immissione acustiche;

Richiamata la tabella 2 allegata alla DGRM n. 896 del 24.06.2003, come recepita dalla tabella 2 del Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (L.447/95-L.R.28/01-DGR n.896/03), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17/09/08, che per attività temporanee per pubblico spettacolo, concerti all'aperto e feste patronali, sagre, rievocazione storiche ecc., prevede valori di immissione concessi in deroga ai valori fissati dall'art.2 della L.447/95, pari a 90 dB (A) limite di facciata e limite di orario alle 2,30;

Tenuto conto che l'art.6 comma 1, lett. h) della L.26/10/95 n.447 ed il citato Regolamento Comunale, prevedono che per lo svolgimento di attività temporanee, manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo, il Comune possa autorizzare la deroga ai valori limite di immissione di rumore nell'ambiente abitativo o esterno;

Ricordato che con precedente ordinanza 184 del 06/07/2018 Prot. 5265 si è provveduto a limitare gli orari per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande rispetto a quanto previsto dall'art.31, comma 1 del D.L. 06/12/2011 convertito in legge 22/12/2011 n. 214, fino alle ore 5,00 dei giorni 06-07-08 luglio prossimi;

Reputato che le fasce orarie in deroga sono richieste solo per alcune tipologie di manifestazione musicali all'aperto e per specifiche ore, con termine variabile dalle ore 2,30 alle 4,30, possa essere condivisa considerando sia in considerazione dell'eccezionalità dell'evento che per il periodo estivo in cui si svolge;

Vista la L.447/1995, la L.R. n. 28/200, la classificazione acustica del territorio comunale di Comunanza e Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (L.447/95-L.R.28/01-DGR n.896/03), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32 del 17/09/08;

## A U T O R I Z Z A

Il sig. MESCHINI Matteo, residente a Comunanza (AP) in qualità di legale rappresentante dell'Associazione Culturale "La Mazzumaja" P.IVA 01975330448 con sede in Piazza Garibaldi n. 5 di Comunanza, organizzatore della manifestazione denominata "Mazzumaja 2018", che si terrà sul Parco della Rimembranza ed area ex Festa dell'Unità dal pomeriggio dei giorni 6/7/8 luglio 2018 fino alle ore 5,00 della mattina del giorno successivo, la deroga ai valori limite di immissione di rumore e di orario, come meglio di seguito specificati, determinati ai sensi dell'art.4 del DPCM 14.11.1997, in riferimento all'art.6, comma 1 lett.h) della L.447/1995, L.R. 28/2001, DGRM n.896/2003 e Regolamento Comunale per la tutela dall'inquinamento acustico (L.447/95-L.R.28/01-DGR n.896/03), approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 32/2008, e

L'organizzatore pertanto negli orari richiesti per lo svolgimento delle attività musicali (vedi allegato -a) dovrà rispettare i seguenti limiti massimi di emissione rumorosa:

1. **Concerti, spettacoli, musica per strada ecc. :** Attività esercitate entro i limiti di orario cui di cui all' ultimo rigo della Tabella 2 del Regolamento Comunale, **livello sonoro massimo = 90 dB(A);**
2. **Musica da intrattenimento e ambiente** quando esercitate **oltre il limite orario delle 2,30 – entro e non oltre le ore 03:30 dei giorni 7/8 luglio 2018 e entro e non oltre le ore 03:00 del 09/07/2018** di cui all' ultimo rigo della Tabella 2 del Regolamento Comunale, **livello sonoro massimo = 70 dB(A);**

Per una migliore comprensione e verifica si allega alla presente:

- a) Elenco delle Attività ed orari allegati alla relazione di valutazione previsionale di impatto acustico;
- b) Tabella 2 allegata del Regolamento Comunale;

Al fine minimizzare le emissioni sonore sui ricettori particolarmente esposti, le casse acustiche degli impianti di amplificazione non dovranno essere orientate verso l'alto, né dirette verso la facciata di fabbricati prospicienti;

Durante l'orario di svolgimento della manifestazioni musicali di cui trattasi non si applica il limite di immissione differenziale, né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive), né compensazioni (rumore a tempo parziale).


Il mancato rispetto delle disposizioni del presente provvedimento comporterà violazione alle norme vigenti, con applicazione delle relative sanzioni previste dalle leggi e/o ordinanze sindacali in materia;

L'ufficio di Polizia Municipale se del caso possono disporre diversi comportamenti ai musicisti impegnati nelle varie location rispetto a quanto sopra indicato, dettando nuove disposizioni al Responsabile della manifestazione;

Avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso al T.A.R. delle Marche entro e non oltre il termine di 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 giorni.

Comunanza li 06/07/2018

IL SINDACO  
Alvaro Cesaroni



**TABELLA 2:**



IN AREE DIVERSE DA QUELLE DESTINATE DAL COMUNE A SPETTACOLO A CARATTERE TEMPORANEO,  
OVVERO MOBILE, OVVERO ALL'APERTO (Art. 2 L.R. 28 del 14.11.2001)

<b>Tipo di manifestazione</b>	<b>Numero massimo dei giorni concessi gg</b>	<b>Durata derogata in ore/giorno</b>	<b>Limite in facciata LAeq</b>	<b>Limite orario feriali e festivi (fino alle)</b>	<b>Limite orario prefestivi (fino alle)</b>
Concerti all'aperto	7	5	90	1,00	2,30
Concerti al chiuso (tenuti in luoghi non espressamente dedicati)	8	6	70	0,30	1,30
Discoteche all'aperto	10	5	70	24,00	1,00
Piano bar (ed altre manifestazioni musicali o di intrattenimento esercitate all'aperto o sotto tensostrutture, a completamento dell'attività principale di ristoranti, bar, pizzerie, gelaterie, etc.)	16 al mese <sup>1</sup> (estivo)	5	70	24,00	1,00
	8 al mese <sup>1</sup> (invernale)	4	70	24,00	1,00
Feste patronali, sagre, rievocazioni storiche, ecc.	12 al mese	8	90	1,30	2,30

NOTA: I valori di LAeq di cui alle presenti tabelle non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse, che per loro natura non possono rispettare i limiti di immissione e pertanto fruiscono del regime di deroga; si fa riferimento ad esempio a concerti di uno o più gruppi musicali, organizzati all'interno di una manifestazione di più ampia durata e complessità.

<sup>1</sup> Inteso come numero massimo di giornate erogabili concesse in tutta l'area interessata, in cui si abbia la ricaduta acustica delle attività autorizzate.